



COMUNE DI GEMMANO

Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 47855 GEMMANO (RN) – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 del Reg.	OGGETTO: modifiche al dispositivo della delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri consiliari n. 11 del 22.04.2013, avente ad oggetto: “Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU – Anno 2013”.
Data 24.07.2013	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di LUGLIO, alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	RIZIERO Santi	Sindaco	1	
2	TIENFORTI Manuel	Consigliere maggioranza	2	
3	MOLANDINI Enrico	Consigliere maggioranza	3	
4	FABBRI Serena	Consigliere maggioranza	4	
5	PRITELLI Paolo	Consigliere maggioranza	5	
6	STACCOLI Alessandro	Consigliere minoranza	6	
7	ANTINORI Tiziana	Consigliere minoranza	7	
ASSEGNATI n. 7			IN CARICA n. 7	
			PRESENTI n. 7	
			ASSENTI n. 0	

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri: /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).

- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Molandini, Pritelli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Oggetto: Modifiche al dispositivo della delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri consiliari n.11 del 22.04.2013, avente ad oggetto: *conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU – Anno 2013*

E' presente alla seduta il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria – Servizio Tributi Sig. Cevoli Angelo che in qualità di proponente illustra dal punto di vista tecnico al Consiglio Comunale la seguente proposta di delibera relativa al punto all'Ordine del Giorno in oggetto.

Proposta di delibera dell'Ufficio Tributi - Servizio IMU per Il Consiglio Comunale

Vista la delibera commissariale n.27 del 27.08.2012 relativa alla approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.);

Vista la delibera commissariale assunta con i poteri consiliari n.11/2013, relativa alla conferma delle aliquote e detrazioni ai fini IMU per l'anno 2013;

Preso atto che l'ufficio Tributi del comune di Gemmano ha provveduto alla pubblicazione dell'atto in oggetto richiamato sul portale del federalismo fiscale creato sul sito del Ministero delle Finanze;
- Che con nota del 26 giugno 2013 prot. n.12561/2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio 8° in copia alla presente allegata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, il comune di Gemmano è stato invitato a modificare alcuni passaggi del contenuto del dispositivo dei punti n.3 e 4 dell'atto suddetto;

Ritenuto di dover modificare il dispositivo dell'atto deliberativo in oggetto e di modificare conseguentemente i commi n.3 e 4 dell'art. 2 del regolamento IMU;

PROPONE

a) Di aderire integralmente a quanto indicato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamata che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di modificare pertanto il punto n.3 del dispositivo dell'atto deliberativo del Commissario n.11 del 22.04.2013 sotto riportato

3) di dare atto che l'aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (*soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale*) ed alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;

3) di dare atto che l'aliquota del 5,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art.12 comma 12-quinquies del D.L n.16/2012 convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n.44 del 26.04.2012 ai sensi del quale, ai soli fini IMU, soggetto passivo è esclusivamente l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale il quale potrà usufruire dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ed alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;

c) di modificare il punto n.4 del dispositivo dell'atto deliberativo del Commissario n.11 del 22.04.2013 sotto riportato

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;
come segue:

4) di dare atto che per immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, il soggetto passivo IMU deve essere individuato nella cooperativa o nell'istituto e non nelle singole persone che detengono materialmente l'alloggio. Pertanto a tali unità immobiliari viene riconosciuta esclusivamente la detrazione base di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 2011 del 2011m convertito nella legge n.214 del 2011, pari ad €.200,00 e non la maggiorazione di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.;

d) di introdurre analoghe modifiche ai commi 3 e 4 dell'art.2 del Regolamento IMU del Comune di Gemmano, approvato con delibera Commissariale n.27/2012, che dalla data di approvazione del presente atto si intenderanno così riscritti:

art.2 –determinazione dell'imposta e delle detrazioni

1. ... omissis...

2. ... omissis...

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. Il soggetto passivo IMU è individuato nella cooperativa o nell'istituto e non nelle singole persone che detengono materialmente l'alloggio. Pertanto a tali unità immobiliari viene riconosciuta esclusivamente la detrazione base di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 2011 del 2011 come convertito nella legge n.214 del 2011, pari ad €.200,00 e non la maggiorazione di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.;

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni. L'ex coniuge non assegnatario potrà usufruire dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale con riferimento ad altro immobile eventualmente posseduto ed utilizzato come abitazione principale.

Allegato: Nota MEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata

Visti gli atti ed i documenti propedeutici per la stessa

Udita l'illustrazione dal punto di vista tecnico del punto al'o.d.g. effettuata dal responsabile del servizio tributi del Comune di Gemmano, Sig. Angelo Cevoli;

Vista la legge n.214/2011 istitutiva dell'IMU;

Vista la Legge n.44/2012 con la quale, ai soli fini IMU, sono state introdotte alcune delle modifiche sopra richiamate;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- Di recepire integralmente la proposta sopra riportata approvando le modifiche dispositive e regolamentari nella stessa indicate.
- Di disporre la trasmissione/pubblicazione in forma telematica degli atti modificati sul portale del federalismo fiscale.

Inoltre, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma della'rt.134 del D.Lgs. n.267/2000

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Furi

IL PRESIDENTE
Riziero Santi

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). N. _____

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____

Gemmano, li 01/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII

Prot. n. 1.2561 / 2013

Allegato alla delibera ~~C.C.~~ N. 35 del 24.07.2013

Roma, 26 GIUGNO 2013

Al Comune di GEMMANO (RN)

PEC: comune.gemmano@legamail.it

(Rif. Vs. inserimento web in data 18 maggio 2013)

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 22 aprile 2013. Approvazione delle aliquote per l'anno 2013.

Con riferimento alla delibera di cui all'oggetto, si rileva che, al punto 3) della stessa, codesto Ente locale ha disposto che la detrazione e l'aliquota ridotta previste per l'abitazione principale si applichino anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire al "soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale".

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, ai sensi del quale, ai soli fini dell'IMU, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione.


Ne deriva che, con riferimento alla ex casa coniugale, la soggettività passiva ai fini IMU dovrà essere riconosciuta esclusivamente in capo all'ex coniuge assegnatario della stessa e non già all'ex coniuge non assegnatario. Quest'ultimo, ovviamente, potrà usufruire della aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli posseduto ed utilizzato come tale.

Per quanto riguarda, poi, il punto 3) della deliberazione in oggetto, si ritiene opportuno precisare che nel caso di immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, il soggetto passivo dell'IMU deve essere individuato nella cooperativa o nell'istituto medesimo e non nelle singole persone fisiche che materialmente detengono l'alloggio.

Pertanto, alle predette unità immobiliari deve essere riconosciuta la detrazione base di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, pari ad euro 200, ma non la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

Per quanto sopra, si comunica che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.it e si richiama l'attenzione di codesto Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti. Si rammenta, al riguardo, che l'atto modificato dovrà essere trasmesso alla scrivente mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

IL DIRETTORE



VG